



SENTENZA N.155/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso n. **71761/PC**, depositato in data 5/4/2019 dal signor **(omissis)**, nato a (omissis) rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall'Avv. Pasquale Guastafierro (pec: pasquale.guastafierro@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Boscoreale (NA) alla via Giovanni Della Rocca n. 120, contro il provvedimento INPS.7200.20/02/2018.0074219 con cui l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Sede Provinciale di Salerno ha respinto la sua domanda di pensione privilegiata per l'infermità "discoartrosi cervicolumbare", valutata ascrivibile ad indennità una tantum pari a due annualità di tabella B;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 12 marzo 2024 soltanto l'Avv. Nicola Di Ronza per l'INPS, il quale ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso da parte degli eredi;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il signor (omissis), ex Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in quiescenza dal 1/7/2015, ha impugnato il provvedimento INPS.7200.20/02/2018.0074219 con cui l'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici – Sede

Provinciale di Salerno ha respinto la sua domanda di pensione privilegiata per l'infermità "discoartrosi cervicolumbare", valutata ascrivibile, conformemente al parere della C.M.O. di Bari (p.v. modello BL/B n. 218 del 24/10/2016), ad indennità una tantum pari a due annualità di tabella B. Ha lamentato in proposito -premessò che "la correlazione tra la patologia contratta dal(omissis) e la prestazione lavorativa svolta, è stata già accertata e dichiarata esistente"- la non aderenza della suddetta valutazione di ascrivibilità all'effettiva entità della patologia in questione, segnalando quindi, la violazione da parte dell'Ente previdenziale che ha emesso il provvedimento di diniego di pensione privilegiata, dell'art. 64 DPR 1092/1973; il(omissis) ha concluso per il riconoscimento del suo diritto a percepire pensione privilegiata di VII categoria tabella A a decorrere dal 1/8/2015 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite. In via istruttoria, ha fatto altresì istanza di acquisizione di CTU medico-legale.

Il 15/9/2021 l'Ufficio Avvocatura INPS ha presentato memoria di costituzione e difesa con cui, premesse brevi considerazioni sulle emergenze documentali che testimonierebbero l'infondatezza del ricorso alla luce del quadro normativo di riferimento, ha chiesto il rigetto del gravame ed ha eccepito, in subordine, la prescrizione quinquennale del diritto del ricorrente al recupero dei ratei pensionistici pregressi.

Con note di udienza pervenute il 23/9/2021, parte ricorrente ha reiterato le conclusioni versate in gravame insistendo per l'accoglimento.

Con ordinanza n. 251/2021, pubblicata il 9/11/2021, ricordata l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 67 DPR 1092/1973 e considerata la natura squisitamente tecnica della questione trattata, si è stabilito di acquisire il motivato parere del **COLLEGIO MEDICO LEGALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, SEZIONE SPECIALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI**

- ROMA in ordine ai seguenti quesiti:

SE L'INFERMITÀ "DISCOARTROSI CERVICOLOMBARE", RICONOSCIUTA DIPENDENTE DAL SERVIZIO SVOLTO DA (OMISSIS) ALLE DIPENDENZE DELLA POLIZIA DI STATO, SIA ASCRIVIBILE A CATEGORIA PENSIONISTICA (IN TAL CASO, SI PRECISI QUALE), OVVERO SIA STATA CORRETTAMENTE ASCRITTA A CATEGORIA INDENNITARIA.

In data 7/7/2022 il CML destinatario dell'incarico consulenziale, ha inoltrato, in riferimento al sollecito nel frattempo inviatogli da questa Sezione ai fini dell'invio del richiesto parere, mail del difensore del ricorrente, Avv. Pasquale Guastafierro, con cui si comunica, essendo state fissate le operazioni peritali per il giorno 1/3/2022, che il ricorrente, *"così come riferito dai familiari, è deceduto e quindi non potranno svolgersi le operazioni peritali"*; nel medesimo messaggio e-mail del difensore incaricato si rappresenta altresì che *"Qualora gli eredi saranno interessati a proseguire nel giudizio provvederemo a depositare atto di intervento volontario"*.

Con ordinanza n. 237/2022, pubblicata il 5/12/2022, è stata dichiarata, ai sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C., l'interruzione del giudizio per decesso del ricorrente, a decorrere dalla data di emissione della medesima ordinanza (1/12/2022), con obbligo di riassunzione del medesimo giudizio entro tre mesi da tale data.

La riassunzione in parola non è avvenuta. In questo stato la causa è stata posta in decisione come da dispositivo depositato in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A norma dell'art. 108, comma 2°, del codice di giustizia contabile *"quando alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifichi alle altre parti"* e che, secondo la previsione del comma 3° del medesimo art. 108 C.G.C., *"il processo è*

interrotto dal momento di tale dichiarazione o notificazione, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione".

Inoltre, ai sensi dell'art. 109 C.G.C., comma 6°, *"Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue".*

Nel caso di specie, il processo non è stato riassunto dagli aventi causa del ricorrente deceduto né gli stessi si sono costituiti volontariamente in giudizio, né entro il termine stabilito con l'ordinanza n. 237/2022 citata in premessa né successivamente. Di conseguenza, il processo va dichiarato estinto; nell'ipotesi in questione non vi è luogo alla regolazione delle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 111, comma 8, C.G.C.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA ESTINTO, ai sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C., il giudizio n. 71761/PC.

Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 12 marzo 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 14.03.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)